

In secondo luogo, viene chiaramente espresso che la responsabilità è estesa, nella ricorrenza dei medesimi presupposti, al magistrato onorario.

I giudici popolari resteranno responsabili nei soli casi di dolo.

- Superamento del filtro

Uno degli obiettivi del progetto è il superamento di ogni ostacolo procedurale frapposto all'azione di rivalsa (attualmente costituito da un articolato giudizio di ammissibilità) nei confronti del magistrato, che lo Stato dovrà esercitare a seguito dell'avvenuta riparazione del pregiudizio subito in conseguenza dello svolgimento dell'attività giudiziaria.

- Certezza della rivalsa nei confronti del magistrato

L'azione di rivalsa nei confronti del magistrato, esercitabile quando la violazione risulti essere stata determinata da negligenza inescusabile, diviene espressamente obbligatoria.

- Incremento della soglia della rivalsa

E' innalzata la soglia dell'azione di rivalsa, attualmente fissata, fuori dei casi di dolo, a un terzo dell'annualità dello stipendio del magistrato: il limite viene incrementato fino alla metà della medesima annualità. Resterà ferma l'assenza di limite all'azione di rivalsa nell'ipotesi di dolo.

- Coordinamento con la responsabilità disciplinare

Sono rafforzati i rapporti tra la responsabilità civile del magistrato e quella disciplinare.

Si segnala che, tenuto conto della ben più avanzata fase di trattazione del disegno di legge di iniziativa parlamentare S 1070 (Buemi) avente il medesimo oggetto, sono stati presentati dal Governo alcuni emendamenti che ripropongono gran parte dell'impianto normativo proprio

del disegno di legge d'iniziativa governativa S 1626 (trattandosi di norme ritenute adeguate, anche da parte del Dipartimento degli Affari Europei, a dare esecuzione alla citata sentenza di condanna emessa dalla Corte di Lussemburgo).

Il testo licenziato dalla Commissione Giustizia del Senato - testo che tiene ampiamente conto delle modifiche apportate su iniziativa del Governo - è stato approvato dalla Assemblea (Senato) nel corso delle sedute del 19 e 20 novembre 2014.

Magistratura onoraria

Il Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014 ha altresì approvato uno Schema di disegno di legge recante **“Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”**.

Le finalità dell'intervento possono essere così sintetizzate:

- semplificazione e razionalizzazione della disciplina della magistratura onoraria mediante la predisposizione di uno statuto unico (accesso, durata, responsabilità, disciplinare, compenso, ecc.);
- aumento della professionalità dei magistrati onorari mediante una dettagliata ed unitaria disciplina in tema di requisiti all'accesso, di tirocinio, di incompatibilità e disciplinare;
- valorizzazione della figura del magistrato onorario, mediante una definizione delle sue funzioni che tiene conto della nuova possibilità di impiego nell'ufficio per il processo.

Contenuto della proposta normativa

La proposta normativa, in forma di disegno di legge-delega al Governo (salvo alcune disposizioni immediatamente precettive), si muove su tre direttrici fondamentali;

1. predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, attribuendo ai primi due le medesime competenze collocandoli all'interno del medesimo ufficio, rappresentato dall'attuale articolazione giudiziaria del giudice di pace.

Si tratta, cioè, di prevedere una disciplina omogenea relativamente a:

- modalità di accesso;
 - durata dell'incarico;
 - tirocinio;
 - necessità di conferma periodica;
 - responsabilità disciplinare;
 - modulazione delle funzioni con l'attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto all'attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie;
 - formazione;
 - criteri di liquidazione dei compensi.
2. riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace e ampliamento della sua competenza per materia e valore. Tale ufficio sarà composto anche dagli attuali giudici onorari di tribunale e sarà coordinato dal presidente del tribunale, ferma restando la sua natura di ufficio distinto rispetto al tribunale stesso. Si dovranno prevedere, in sede di attuazione della delega, momenti di stretto collegamento con il tribunale, costituiti, in particolare, dalla formazione delle tabelle da parte del presidente del tribunale e dalla previsione di periodiche riunioni ex art. 47-*quater* dell'ordinamento giudiziario, dirette a favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di esperienze innovative.
 3. rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, attribuendo loro anche la possibilità di svolgere

compiti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente e in particolare attività volte a coadiuvare il magistrato professionale. Tali attività saranno svolte all'interno di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della Repubblica presso il tribunale, denominate "ufficio per il processo".

c) Altre iniziative

Decreti ministeriali in attuazione della Legge forense

E' in fase di completamento la redazione dei decreti ministeriali di attuazione della legge forense.

Tra quelli già pubblicati si ricordano il DM 10 marzo 2014 n. 55 sui parametri per la liquidazione dei compensi e il DM 10 novembre 2014 n. 170 sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Altri decreti sono in fase molto avanzata. In sintesi:

- Schema di decreto del Ministro della giustizia recante "Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247" - Atto 113 Camera: Parere fav con condizioni Comm II il 19/11/14
- Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente "Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari" - 7.11.2014 reso parere dal CNF
- Schema di decreto del Ministro della giustizia recante "Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'articolo 47, comma 7, della legge

- 31 dicembre 2012, n. 247” - Inviato al C.d.S. l'11.12.2014
- Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente “Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” - Invio per parere al CNF il 3.10.2014
 - - Schema di decreto del Ministro della giustizia recante: "Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" - Trasmesso ai Pres di Senato e Camera il 2.12.2014 per parere Commissioni

Mediazione

Le modifiche che l'art. 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 (così detto “del fare”) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, ha apportato al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”) hanno reso necessario un intervento normativo sul DM 18 ottobre 2010 n. 180 al fine di adeguarlo ai nuovi criteri introdotti dalla norma primaria: tali adeguamenti sono stati realizzati con il DM 4 agosto 2014 n. 139

Cognome madre

Al fine di adeguare la normativa italiana in tema di cognome ai figli alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo 7 gennaio 2014, il Governo ha presentato un disegno di legge che disciplina la attribuzione ai figli del cognome della madre. Il Ddl (AC 2123) è stato unito ad altri disegni di legge di iniziativa parlamentare e l'iter di

approvazione del testo unificato è in corso. (E' stato approvato dalla Camera dei deputati ed ora è in discussione al Senato).

d) Attuazione del diritto europeo

In tema di società tra avvocati è stato inserito, nella legge n. 161 del 2014 (“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-*bis*) un articolo (art.2) volto a modificare l'art. 18 del d.lgs. n.96/2001, al fine di adeguare la normativa italiana a quella europea. Il citato articolo, infatti, imponendo, per la costituzione di società tra avvocati, la necessaria presenza nella ragione sociale del nome e del titolo professionale di tutti o di uno o più soci avvocati, non consentiva la costituzione in Italia di società aventi nomi di fantasia. L'articolo inserito elimina il vincolo posto per la costituzione della ragione sociale, lasciando solo la necessità della indicazione “società tra avvocati”: ciò consentirà la possibilità di inserire, nella ragione sociale della società tra avvocati, qualsiasi denominazione anche di fantasia.

Nella medesima legge è stata altresì inserita una norma (art. 32) sul “Certificato successorio europeo”: inserimento necessario al fine di dare attuazione al Regolamento UE n. 650/2012. Tale regolamento, infatti, disciplina uno strumento di diritto materiale uniforme, il certificato successorio europeo, che può essere impiegato da eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità per fare valere la loro qualità e per esercitare i rispettivi diritti, poteri e facoltà in uno Stato membro diverso da quello di rilascio. Il rilascio del certificato segue un procedimento assimilabile a quelli che, nel nostro diritto processuale, sono definiti di volontaria giurisdizione. Ai sensi dell'art. 64 del citato regolamento, la competenza al rilascio del certificato può essere attribuita,

oltre che a «un organo giurisdizionale», ad «altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione», cioè a un soggetto che, pur dovendo avere - al pari degli organi giurisdizionali - una formazione giuridica e il carattere della terzietà, non esercita per definizione l'attività tipica di tali organi (cioè la giurisdizione di cognizione). Ai sensi dell'art. 78 del citato regolamento, gli Stati membri sono chiamati a comunicare alla Commissione, tra l'altro, le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64 e le procedure di ricorso avverso le decisioni dell'autorità di rilascio. Di qui la necessità di inserire la norma sopra citata (si ricorda che la legge italiana non conosce l'istituto del certificato successorio, se non con riguardo alle previsioni della legge tavolare relative al c.d. certificato di eredità - art. 13 sgg R.D. 429/1999 - applicabili, comunque, soltanto nei territori dove vige tale sistema).

Infine, è stato inserito nella citata legge l'art. 24 avente ad oggetto "Norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali." (l'inserimento di tale disposizione è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 5216/13/ENTER).

Si trova in avanzata fase istruttoria lo schema di decreto del Ministro della giustizia recante il regolamento per l'attuazione della disciplina legislativa dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Tale provvedimento dà attuazione al decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 che recepisce la direttiva 2007/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006. (il decreto si inserisce nell'ambito, più ampio, della riforma sul controllo

contabile, divenuto revisione legale, diretta ad incrementare la qualità del lavoro e della formazione degli iscritti).

ISPETTORATO GENERALE

Introduzione

L'Ispettorato Generale è regolato, quanto a composizione ed attività, dalla legge 12.8.1962, n. 1311, oggetto di scarse integrazioni negli anni '80.

Il d.lgs. n. 165 del 2001 ha formalmente incluso l'Ispettorato Generale fra gli uffici di "diretta collaborazione" del Ministro della Giustizia. Coesiste tuttavia l'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (recante "Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura"), in base al quale "il Consiglio superiore, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dell'Ispettorato Generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia".

Compongono l'organico, secondo la legge n. 1311 del 1962: un magistrato di Corte di Cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni di Capo dell'Ispettorato Generale; un magistrato di Corte di Cassazione con le funzioni di Vice Capo dell'Ispettorato Generale; altri 19 magistrati, 7 di Corte di Cassazione con funzioni di Ispettore Generale Capo e 12 di Corte di appello con funzioni di Ispettore Generale. Sono attualmente in servizio: Capo; Vice Capo; 6 Ispettori Generali Capo e 11 Ispettori Generali. I magistrati ispettori sono affiancati da un corpo ispettivo composto da dirigenti e direttori amministrativi, appartenenti all'amministrazione giudiziaria, che dovrebbero comprendere, rispettivamente, 34 e 18 unità, ma di cui sono attualmente in servizio solamente 38 unità effettive (20 dirigenti ispettori e 18 direttori amministrativi ispettori).

La struttura amministrativa di supporto è diretta dal Dirigente della Segreteria, ed è composta di 54 unità.

Dell'Ispettorato il Ministro si avvale al fine di vigilare sulla buona organizzazione e sul corretto funzionamento dei servizi della giustizia e di raccogliere informazioni per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

A grandi linee l'attività a tale fine demandata all'Ispettorato Generale consiste:

- nel rivolgere, su delega del Ministro, **richieste di informazioni** e notizie agli Uffici giudiziari (artt. 13 r. d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511; 14 l. 24 marzo 1958, n. 195; 56 d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916), formulando all'esito valutazioni e proposte a fini disciplinari o ad altri fini;
- nello svolgere, d'iniziativa, **ispezioni ordinarie** (art. 7, primo e secondo comma, legge 12 agosto 1962, n. 1311), curando all'esito di monitorare la regolarizzazione dei servizi riscontrati affetti da anomalie o irregolarità e di valutare gli aspetti suscettibili di rilievo a fini di responsabilità disciplinare o amministrativa (per danno erariale);
- nello svolgere, su specifico mandato del Ministro, **ispezioni mirate e inchieste** (artt. 7, terzo comma, e 12 legge n. 1311 del 1962 cit.) formulando all'esito, anche in questo caso, valutazioni ed eventuali proposte disciplinari o denunce (per danni erariale o illeciti penali in ipotesi emersi).

L'Ispettorato Generale può essere chiamato inoltre a svolgere inchieste su delega del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 8 l. n. 195 del 1958). Nel corso dell'anno 2014 l'attività dell'Ispettorato ha riguardato tuttavia soltanto attività delegata dal Ministro e attività ispettiva ordinaria. Nessuna indagine è stata delegata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Attività di vigilanza esercitata dal Ministro mediante delega all'Ispettorato per l'acquisizione di notizie, valutazioni e proposte.

L'attività di raccolta di informazioni delegata dal Ministro all'Ispettorato scaturisce di regola da esposti o denunce di privati; da informative dell'autorità giudiziaria penale; dalle comunicazioni doverose a seguito di decreti di condanna per irragionevole durata del processo (legge Pinto); da interpellanze o interrogazioni parlamentari o da notizie di stampa, concernenti giudici professionali, giudici onorari, personale amministrativo.

Per ognuna delle attività delegate l'Ispettorato apre un fascicolo che viene istruito dallo stesso Capo dell'Ispettorato o dal Vice Capo, ovvero da magistrato ispettore da loro delegato, che assume la veste di responsabile della procedura.

Acquisite le informazioni richieste, il magistrato ispettore delegato formula proposte di archiviazione o di esercizio dell'azione disciplinare, di inchiesta o d'ispezione mirata, che, convalidate dal Capo dell'Ispettorato o dal Vice Capo, vengono inoltrate al Gabinetto del Ministro ovvero agli altri organi titolari cui compete (per il personale amministrativo o per la magistratura onoraria) l'esercizio dell'azione disciplinare. In taluni casi, sussistendone gli estremi, l'Ispettorato procede altresì ad inoltrare denunce penali o di danno erariale.

Più in particolare, nell'anno 2014, al 30.11.2014, sono stati iscritte nel "registro esposti" 753 procedure, scaturite da sollecitazioni d'intervento di vario genere.

Nell'arco dello stesso anno ne sono state definite 653 (di cui 573 iscritte nel 2014, 75 iscritte nel 2013, 2 iscritte nel 2011, le restanti 3 iscritte nel 2009 e nel 2007). Di queste:

- 48 procedure sono state definite con proposta di azione disciplinare nei confronti di 77 magistrati professionali (su 253 magistrati interessati di cui 49 indicati nelle segnalazioni preliminari);
- 410 procedure sono state definite con proposta di archiviazione;
- 63 procedure sono state definite con archiviazione diretta;
- 112 procedure sono state definite con trasmissione ad altri organi competenti;
- 6 sono state definite per riunione.

Sono in corso 193 procedure (di cui 179 relative all'anno 2014, 5 relative all'anno 2013, 2 relative all'anno 2012, 2 relative all'anno 2011, 1 relativa all'anno 2010, 4 relative all'anno 2009).

ESPOSTI E INFORMATIVE					
ANONIMI	DEFINITI	Altro	1		
		Archiviazione	1		
		Prop. arch.	7		
		Totale definiti	9		
	IN CORSO			1	
	TOTALE (in corso + definiti)				10
ESPOSTI	DEFINITI	Altro	29		
		Archiviazione	40		
		Prop. a.d.	3		
		Prop. arch.	246		
		Riunito ad altro fasc.	3		
		Totale definiti	321		
	IN CORSO			81	
	TOTALE (in corso + definiti)				402
INFORMATIVE P.M.	DEFINITI	Altro	7		
		Archiviazione	11		
		Prop. arch.	31		
		Prop. a.d.	3		
		Totale definiti	52		
	IN CORSO			29	
	TOTALE (in corso + definiti)				81

RILEVAZIONE DI FUNZIONALITA'	DEFINITI	Altro	1		
		Totale definiti	1		
	IN CORSO			0	
	TOTALE (in corso + definiti)				1
VARIE	DEFINITI	Altro	23		
		Archiviazione	8		
		Riunito ad altro fasc.	4		
		Prop. a.d.	5		
		Prop. arch.	44		
		Prop. inchiesta	3		
		Prop. isp. mirata	1		
	Totale definiti	88			
IN CORSO			31		
	TOTALE (in corso + definiti)				119
TOTALI		Definiti	471		
		In corso		142	
		Totale (in corso + definiti)	613		613

SEGNALAZIONI - ISPEZIONI MIRATE E STRAORDINARIE - INCHIESTE					
SEGNALAZIONI PRELIMINARI	DEFINITI	Altro	38		
		Riunito ad altro fasc.	3		
		Prop. arch.	26		
		Prop. a.d.	20		
		Prop. di isp. mirata	0		
	Totale definiti	87			
IN CORSO			33		
	TOTALE (in corso + definiti)				120
SEGNALAZIONE DANNO ERARIALE	DEFINITI	Altro -organi competenti	3		
		Prop. arch.	3		
		Totale definiti	6		
	IN CORSO			2	
	TOTALE (in corso + definiti)				8

INCHIESTE		Altro	1		
		Prop. arch.	0		
		Prop. a.d.	1		
		Totale definiti	2		
	IN CORSO			1	
	TOTALE (in corso + definiti)				3
ISPEZIONI MIRATE	DEFINITI	Prop. arch.	4		
		Prop. a.d	3		
		Prop. inchiesta	1		
		Totale definiti	8		
	IN CORSO			1	
	TOTALE (in corso + definiti)				9
TOTALI		Definiti	103		
		In corso		37	
		Totale (in corso + definiti)	140		140

TOTALE SP+IN+MI	140
TOTALE AN+ESP+PM+RF+VA	613
TOTALE GENERALE	753

MOVIMENTO FASCICOLI ANNO 2014	
Totale iscritti nell'anno 2014	753
Totale DEFINITI nell'anno 2014	653
Totale in corso anno 2014	179
Totale in corso anno 2013	5
Totale in corso anno 2012	2
Totale in corso anno 2011	2
Totale in corso anno 2010 (legge Pinto)	1
Totale in corso anno 2009 (legge Pinto)	4

Attività ispettiva

Nel 2014, analogamente al precedente anno, l'attività ispettiva è stata indirizzata in genere al raggiungimento di tre ordini principali di obiettivi:

a) con riguardo all'oggetto dei controlli:

- rilevazione e verifica dei tempi di durata irragionevole dei processi, allargandosi il controllo non soltanto ai ritardi nel deposito delle sentenze, ma ai ritardi nel deposito delle ordinanze e ai tempi di trattazione in genere;
- rilevazioni e verifiche di anomalie rilevanti in tema di ritardi nelle scarcerazioni e in tema in genere di ingiuste detenzioni;
- rilevazioni e verifiche di anomalie rilevanti in tema di esborsi, spese, incarichi onerosi. Nel corso delle varie attività ispettive le somme da recuperare sono sin qui risultate di importo complessivo pari ad euro 281.508,57; è inoltre in fase di formalizzazione l'accertamento per il recupero dell'ulteriore somma di importo pari ad euro 457.675,50;
- rilevazioni e verifiche di anomalie in materia di attuazione del processo civile telematico. Al riguardo si osserva che, stante la recente attivazione del PCT, è ancora estremamente limitato il campione degli Uffici oggetto di indagine e tale da non consentire ancora, allo stato, conclusioni di carattere generale.

b) con riguardo al modo dei controlli, in linea con gli obiettivi indicati dal Ministro della Giustizia, le ispezioni sono state condotte:

- ricercando la maggiore collaborazione possibile degli uffici ispezionati;
- contribuendo, ove possibile, ad indicare soluzioni finalizzate al miglioramento della funzionalità dei servizi giudiziari mediante